

FEDERAZIONE ITALIANA VIGNAIOLI INDIPENDENTI
REGOLAMENTO DI IDENTITÀ VISIVA E DI COMUNICAZIONE

Articolo 1

- Finalità del presente Regolamento -

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Marchio FIVI e del Logo FIVI, come infra definiti, nonché detta le regole per la corretta veicolazione della comunicazione all'esterno dell'Associazione e l'utilizzo dei Social Media.

Articolo 2

- Definizioni -

1. Ai fini del presente Regolamento si specifica che:
 - a) per "Casella Ufficiale" si intende la casella di posta elettronica di cui una Delegazione Locale sia stata dotata, previa richiesta del relativo Delegato effettuata ai sensi del successivo Articolo 11.
 - b) per "Logo FIVI" si intende il logo quadrato a sfondo nero, con all'interno disegnato un uomo stilizzato che cammina portando sulla testa una cesta piena d'uva. L'ombra di questo uomo, proiettata alle sue spalle, forma la sagoma di una bottiglia ("Ampelio"). Gli arti ed il cappello di Ampelio sono di colore bianco (Pantone White), mentre corpo, testa, ombra e cesta sono di colore viola rossastro (Pantone 7623 C), recante all'esterno, lungo il fianco sinistro la scritta "FEDERAZIONE" (Font Lithos Pro; Pantone 1805 C), lungo il fianco destro la scritta "ITALIANA" (Font Lithos Pro; Pantone 1805 C), lungo il margine superiore la scritta "VIGNAIOLI" (Font Lithos Pro; Pantone Black) e lungo margine inferiore la scritta "INDIPENDENTI" (Font Lithos Pro; Pantone Black), la cui raffigurazione si allega al presente Regolamento *sub Allegato A*);
 - c) per "Marchio FIVI" o "Bollino", si intende il segno distintivo registrato, di proprietà dell'Associazione, recante un rettangolo con all'interno disegnato Ampelio. Alla base del rettangolo è posta la scritta "VIGNAIOLI INDIPENDENTI" su due livelli. La raffigurazione del Marchio FIVI è allegata al presente Regolamento *sub Allegato B*);
 - d) per "Packaging" si intendono tutti i materiali da imballo utilizzati per il confezionamento e trasporto delle bottiglie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cartoni e scatole, pellicola/film da imballaggio, pallet);
 - e) per "Partner Tecnico" si intende un'impresa operante nel settore della vite, del vino e del suo indotto, che sostiene le attività dell'Associazione ad ha avviato con essa un percorso di collaborazione volto a concertare l'organizzazione di azioni e la realizzazione eventi condivisi;
 - f) per "Private Label" si intendono le bottiglie prodotte e/o etichettate per conto di soggetti terzi;
 - g) per "Punto di Affezione" si intende un'enoteca, wine bar, ristorante o sito di e-commerce, in cui è commercializzata un'ampia scelta di vini prodotti dagli Associati, i cui titolari condividono e promuovono gli scopi dell'Associazione. I requisiti per essere riconosciuti come Punto di Affezione sono stabiliti da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
 - h) per "Social Media" si intendono i social network e le piattaforme di messaggistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Whatsapp, Telegram);
 - i) per "Strumenti di Comunicazione Aziendale" si intendono gli strumenti utilizzati dagli Associati per promuovere il vino dagli stessi imbottigliato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sito web, brochure, cataloghi, flyers o grafiche destinate ai Social Media, grembiuli, cavatappi).

Articolo 3

- Soggetti titolati all'utilizzo del Logo FIVI -

1. Il Logo FIVI può essere utilizzato esclusivamente dagli Organi dell'Associazione, per l'invio di comunicazioni istituzionali destinate agli Associati ed agli altri Organi dell'Associazione, e nella carta intestata per l'invio di comunicazioni ufficiali destinate a soggetti istituzionali pubblici ed a privati.
2. In particolare, i Delegati possono utilizzare il Logo FIVI nell'ambito dell'interlocazione con le amministrazioni locali, entro i limiti di cui all'articolo 6, co. 4 del Regolamento Delegazioni Locali, aggiungendo al Logo FIVI la dicitura "Delegazione FIVI", seguita dalla denominazione della Delegazione Locale.

Articolo 4

- Soggetti titolati all'utilizzo del Marchio FIVI -

1. Il Marchio FIVI può essere utilizzato:
 - a) dal Consiglio Direttivo, nell'ambito delle attività di comunicazione esterna e degli eventi promozionali dell'Associazione;
 - b) dai Delegati, nell'ambito di eventi promozionali locali, organizzati a cura degli Associati appartenenti alle rispettive Delegazioni Locali o organizzati da, o in collaborazione con, soggetti terzi;
 - c) dagli Associati in regola con il versamento della Quota associativa annuale, sulle bottiglie da essi imbottigliate e sul relativo Packaging, nei propri Strumenti di Comunicazione Aziendale e su cataloghi, carte dei vini e siti e-commerce;
 - d) dai Partner Tecnici e dai titolari dei Punti di Affezione, per tutta la durata del loro rapporto di collaborazione con l'Associazione, sui propri Strumenti di Comunicazione Aziendale, presso i propri locali e nell'ambito di eventi promozionali.
2. I soggetti titolati all'utilizzo del Marchio FIVI potranno utilizzare lo stesso nelle sole fattispecie consentite ed entro i limiti individuati dal presente Regolamento.

Articolo 5

- Regole generali per l'utilizzo del Marchio FIVI -

1. Il Marchio FIVI dovrà essere utilizzato secondo buona fede e correttezza, esclusivamente nei casi previsti dal presente Regolamento, in contesti attinenti al settore della vite, del vino e del suo indotto.
2. Il Marchio FIVI non deve essere utilizzato in contesti e con modalità tali da poter ledere il decoro, l'onore, la reputazione e l'immagine dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo, qualora richiesta ai sensi del presente Regolamento, potrà a propria insindacabile valutazione negare l'autorizzazione all'utilizzo del Marchio FIVI.

Articolo 6

- Utilizzo del Marchio FIVI da parte del Delegato -

1. I Delegati possono utilizzare il Marchio FIVI nell'ambito di eventi promozionali locali, organizzati a cura degli Associati appartenenti alle rispettive Delegazioni Locali, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

2. I Delegati possono altresì utilizzare il Marchio FIVI nel piedino della Casella Ufficiale, di cui al successivo Articolo 11, nonché nell'account su Social Media di cui al successivo Articolo 12.
3. I Delegati possono infine utilizzare il Marchio FIVI nell'ambito di eventi promozionali locali destinati a tenersi nei territori su cui insistono le rispettive Delegazioni Locali, organizzati da, o in collaborazione con, soggetti terzi, previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

- Utilizzo del Marchio FIVI da parte degli Associati -

1. Gli Associati possono utilizzare il Marchio FIVI sulle bottiglie da essi imbottigliate, esclusivamente giusta stampa dello stesso:
 - a) sull'etichetta;
 - b) sulla capsula o altri sigilli alternativi;
 - c) sul cappello;
 - d) sul tappo.
2. Non è ammessa l'apposizione del Marchio FIVI su bollini adesivi. In deroga alla presente disposizione, al ricorrere di circostanze eccezionali, il Consiglio Direttivo potrà accordare l'autorizzazione all'apposizione del Marchio FIVI su bollini adesivi, previa richiesta adeguatamente motivata.
3. È fatto in ogni caso assoluto divieto agli Associati di stampare il Marchio FIVI su bottiglie Private Label.
4. Il Marchio FIVI potrà essere inoltre utilizzato sul Packaging e sugli Strumenti di Comunicazione Aziendale degli Associati, nonché sui Bag in Box.
5. Il Marchio FIVI potrà essere altresì utilizzato, sotto la responsabilità dell'Associato, in cataloghi, carte dei vini e siti e-commerce stampati e/o gestiti da soggetti terzi, purché riprodotto a ridosso della descrizione dello specifico vino prodotto dall'Associato o in stretta contiguità con le indicazioni relative all'azienda produttrice di cui l'Associato è titolare.
6. Il Marchio FIVI potrà essere utilizzato in una scala di misura differente rispetto a quella di cui all'Allegato B), mantenendo le proporzioni originali e non modificandone la forma. Sulle bottiglie le dimensioni del Marchio FIVI non potranno essere inferiori a 1,9 (unovirgolanove) cm di altezza x 1,26 (unovirgolaventisei) cm di larghezza.
7. Il Marchio FIVI potrà essere utilizzato in diverse tonalità, purché permanga l'originario contrasto di colori tra Ampelio, le scritte e lo sfondo.

Articolo 8

- Perdita dello stato di Associato -

1. Il soggetto che per qualsivoglia ragione abbia perso lo stato di Associato o, al ricorrere della fattispecie di cui all'Articolo 6 lett. b) dello Statuto, i suoi aventi causa:
 - a) non potrà più stampare, con effetto immediato, il Marchio FIVI su etichette, capsule e sigilli, cappellotti, tappi e Packaging di nuova produzione;
 - b) non potrà più utilizzare, con effetto immediato, il Marchio FIVI sugli Strumenti di Comunicazione Aziendale e sarà tenuto ad eliminare gli eventuali Strumenti di Comunicazione Aziendale ancora a magazzino;
 - c) dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dalla perdita dello stato di Associato, il quantitativo di etichette, capsule e sigilli, cappellotti, tappi e Packaging recanti il Marchio FIVI ancora a magazzino, indicando la tempistica di smaltimento dello stesso, nonché l'ammontare di bottiglie già etichettate e incapsulate presenti a magazzino.

2. Rimane ferma la possibilità di alienare liberamente, a seguito della perdita dello stato di Associato, le bottiglie già etichettate ed incapsulate durante la vigenza del rapporto associativo.

Articolo 9

- Utilizzo del Marchio FIVI da parte dei Partner Tecnici e dei titolari dei Punti di Affezione -

1. I Partner Tecnici ed i titolari dei Punti di Affezione possono utilizzare il Marchio FIVI sui propri Strumenti di Comunicazione Aziendale, accompagnandolo rispettivamente dall'indicazione "Partner Tecnico FIVI" e "Punto d'Affezione Regionale/Nazionale/On-line FIVI".
2. I titolari dei Punti di Affezione possono altresì esporre all'esterno dei propri locali l'apposita vetrofania recante il Marchio FIVI inviata loro dal Consiglio Direttivo.
3. Qualora un Partner Tecnico o il titolare di un Punto di Affezione intenda organizzare degli eventi promozionali ed in tale contesto utilizzare il Marchio FIVI, dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, specificando le caratteristiche dell'evento, per ottenerne l'autorizzazione.

Articolo 10

- Spazio web -

1. Le Delegazioni Locali sono dotate di uno spazio web, ospitato sul sito web dell'Associazione, nel quale vengono indicati i contatti del Delegato e la Casella Ufficiale della Delegazione Locale.
2. Nello spazio web dedicato a ciascuna Delegazione Locale vengono altresì pubblicate, a cura del Consiglio Direttivo, su indicazione dei relativi Delegati, le informazioni relative alle attività della Delegazione Locale.
3. È fatto divieto assoluto a che venga creato un autonomo sito web dedicato ad una o più Delegazioni Locali.

Articolo 11

- Posta elettronica -

1. Ciascuna Delegazione Locale, su richiesta del relativo Delegato indirizzata al Consiglio Direttivo, può essere dotata della Casella Ufficiale di posta elettronica, con identificativo "@fivi.it" e dotata di piedino recante il Marchio FIVI, accompagnato dall'indicazione della denominazione della Delegazione Locale.
2. La gestione della Casella Ufficiale in dotazione alla Delegazione Locale spetta al Delegato, sotto la propria esclusiva responsabilità con riferimento ai contenuti delle e-mail inviate. Il Delegato sarà altresì reso custode delle credenziali di accesso alla Casella Ufficiale. In ogni caso, la Casella Ufficiale non dovrà essere utilizzata con modalità tali da poter ledere il decoro, l'onore, la reputazione e l'immagine dell'Associazione.
3. Nell'ambito dell'interlocuzione via e-mail con le amministrazioni locali, che dovrà in ogni caso avvenire entro i limiti di cui all'articolo 6, co. 4 del Regolamento Delegazioni Locali, ed in ordine alla quale il Delegato dovrà costantemente e puntualmente riferire al Consiglio Direttivo, il Delegato dovrà utilizzare esclusivamente la Casella Ufficiale. Ove la Delegazione Locale non risultasse dotata della Casella Ufficiale, il Delegato dovrà invitare i propri interlocutori ad utilizzare per la corrispondenza esclusivamente l'indirizzo e-mail presidenza@fivi.it.
4. È fatto divieto assoluto a che vengano create ulteriori caselle di posta elettronica, con qualsivoglia dominio, per conto della Delegazione Locale, o che possano comunque ingenerare confusione sulla riconducibilità delle stesse alla Delegazione Locale.

Articolo 12
- Social Media -

1. Qualora gli Associati appartenenti ad una Delegazione Locale intendessero dotare quest'ultima di uno o più account su Social Media, volto alla promozione dell'Associazione a livello locale, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo.
2. L'identificativo dell'account dovrà recare la stringa @fivi.nomedelegazione o comunque indicare in modo chiaro la denominazione della Delegazione Locale, senza ingenerare confusione in ordine al fatto che l'account sia riconducibile alla Delegazione Locale e non ad un altro organo dell'Associazione.
3. L'account dovrà essere gestito dal solo Delegato, sotto la propria esclusiva responsabilità, in particolare con riferimento ai contenuti pubblicati. In ogni caso, l'account non dovrà essere utilizzato con modalità tali da poter ledere il decoro, l'onore, la reputazione e l'immagine dell'Associazione.
4. È fatto altresì divieto ai singoli Associati di utilizzare i propri account personali sui Social Media con modalità tali da poter ledere il decoro, l'onore, la reputazione e l'immagine dell'Associazione.

Articolo 13
- Violazioni -

1. La tutela del Marchio FIVI e del Logo FIVI compete al Consiglio Direttivo, il quale avrà titolo per adottare ogni misura ritenuta utile a fronteggiare e far cessare le eventuali violazioni del presente Regolamento poste in essere dagli Associati, e ad assicurarsi che la condotta dei soggetti terzi autorizzati all'utilizzo del Marchio FIVI sia conforme al presente Regolamento.
2. L'utilizzo del Marchio FIVI, del Logo FIVI o dei Social Media da parte dagli Associati con modalità non conformi al presente Regolamento costituisce grave inadempimento rilevante ai fini dell'art. 10 dello Statuto.
3. Ciascun Associato che con qualsivoglia mezzo sia venuto a conoscenza dell'utilizzo del Marchio FIVI, del Logo FIVI o dei Social Media in violazione del presente Regolamento sarà tenuto ad effettuare senza ritardo una segnalazione al Consiglio Direttivo, affinché quest'ultimo possa adoperarsi per tutelare al meglio l'Associazione.
4. Qualora il Consiglio Direttivo venga a conoscenza di un utilizzo dei Social Media, da parte dei Delegati o di singoli Associati, in violazione del presente Regolamento, provvederà a richiedere immediatamente al soggetto interessato la rimozione/cancellazione dei predetti contenuti o un'azione positiva in rettifica di quanto precedentemente pubblicato.



